

## COMUNE DI CALANGIANUS PROVINCIA DI SASSARI

## AREA TECNICA

Via Sant'Antonio, 2 - Cap. 07023 - Tel. 079/6600220/21/27/28/31 - protocollo.comune.calangianus@pec.it

Calangianus, 18/01/2024

Spett.

Assessorato Difesa dell'Ambiente RAS Direzione Generale dell'Ambiente PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

> e p.c. M.A.S.E. - Direzione generale per le valutazioni ambientali va@pec.mite.gov.it

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia RAS Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica PEC: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it

> Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est PEC: eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it

> > Comune Di Telti PEC: protocollo@pec.comune.telti.ss.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) PNIEC-PNRR nell'ambito del P.U.A., ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto "Impianto eolico di Telti", dalla potenza di 54 MW con opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Telti e Calangianus (SS). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Contributi istruttori. Riscontro: contributo istruttorio Comune di Calangianus

VISTA la nota del RAS prot. n. 38703 del 22/12/2023, acquisita al prot. dell'Ente al n. 11634 del 22/12/2023, avente ad oggetto "[ID: 10296] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto

"Impianto eolico di Telti", dalla potenza di 54 MW con opere di connessione alla RTN, nei comuni di Telti e Calangianus (SS). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori.". VISTO il contributo RAS della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica che riporta:

"Relativamente al Comune di Calangianus, per quanto riguarda il PUC vigente [Piano Urbanistico Comunale, approvato, nella sua versione originale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29.07.2003 e pubblicato sul BURAS n. 4 del 09.02.2004; inoltre, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 14.04.2022, è stata adottata una variante generale al Piano Urbanistico Comunale, per cui valgono le relative misure di salvaguardia, ex articolo 12 del DPR n. 380/2001], il passaggio del cavidotto interrato interessa, prevalentemente, la viabilità esistente ricadente all'interno delle sottozone E2 ("Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva") ed E5.1 ("Aree marginali per l'attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità") del PUC vigente, mentre la Sottostazione Elettrica Interfaccia (SSE Interfaccia) ricade in sottozona E2\* ("Comparti agricoli da assoggettare a piano di comparto"). Relativamente alla variante generale adottata, la SSE Interfaccia ricade all'interno della sottozona E5.2 ("Zone agricole di rispetto del perimetro del centro abitato"), mentre il passaggio del cavidotto interessa le sottozone E2 ed E5.1.

Dal punto di vista urbanistico, l'intervento relativo alla realizzazione/installazione degli aerogeneratori e dei cavidotti è compatibile con la destinazione di zona E, stante il combinato disposto del comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003 e del punto 15.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Peraltro, anche il punto 3.5 dell'Atto di indirizzo allegato alla deliberazione GR n. 5/48 del 29.01.2019, prevede che le reti infrastrutturali (acquedotti, fognature, reti elettriche, telefoniche, fibre ottiche, gas, ecc) comprensive degli impianti di modeste dimensioni strettamente connessi al loro uso (centraline telefoniche, antenne radio televisive, cabine elettriche, piccole stazioni di trasformazione di energia elettrica, pozzetti idrici e fognari, piccoli serbatoi idrici, piccole stazioni di pompaggio) sono svincolate dall'obbligo del rispetto degli indici volumetrici e delle destinazioni di zona e, pertanto, la loro previsione non comporta la modifica della destinazione di zona urbanistica.

Non risulterebbe, invece, compatibile con la destinazione di zona la realizzazione della Sottostazione Elettrica di Interfaccia (SSE Interfaccia) per la quale l'impegno territoriale (quantificabile in circa 7.600 mq - Vedi Tavola GRE.EEC.D.99.IT.W.15590.16.008.00 - "Planimetria elettromeccanica Sottostazione MT-AT e SE 150kV Condivisa") determina la necessità di riclassificare le aree interessate in zona urbanistica G "Servizi di interesse generale", che ricomprenda, oltre al sedime delle opere da realizzare e le aree immediatamente circostanti e funzionalmente connesse, anche le aree interessate dalla futura Stazione Elettrica della RTN "Tempio", prevista dal Piano di Sviluppo di Terna.".

VISTO il contributo RAS del Servizio tutela del paesaggio, Sardegna settentrionale nord-est, secondo il quale l'impianto sarebbe impattante sulle aree DNIP del Comune di Calangianus; interessa un'area con insediamenti storico-culturali di antichissima natura sui quali gli impianti avrebbero un effetto di modificazione dell'integrità e d'interferenza rilevante.

VISTE le osservazioni della dott.ssa Marta Tolar per le quali:

"Gli elaborati presentati al fine della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione dell'opera, in ottemperanza a quanto stabilito per la procedura di VIA dovrebbero avere il livello di "fattibilità tecnica ed economica" secondo il recente D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici; non solo, dovrebbero consentire "una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di "non recare danni significativi all'ambiente") prioritari in ambito dell'Unione così come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. "Regolamento Tassonomia" degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza". In primis pertanto, [...], si ritiene che gli elaborati progettuali non presentino un congruo approfondimento; anzi gli stessi non consentano di addivenire ad alcuna

valutazione circa l'impatto ambientale dell'opera. Per le motivazioni sopraddette il progetto proposto contrasta con i generali principi della Strategia Energetica Nazionale 2017 in quanto NON raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; non rispetta le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, risulta lesivo del contesto socio-etnoantropologico, non risponde ai disposti del D.lgs. 152/06. Si richiede pertanto che il principio di prevenzione non possa che portare [...] all'espressione di una valutazione negativa di compatibilità ambientale e paesaggistica.".

## VISTE le osservazioni della Raikes asd per le quali:

"le indagini sul campo sono parziali e quindi poco utili, poiché limitate nello spazio (ne sono esclusi alcuni aerogeneratori) e nel tempo, essendo realizzati nella seconda metà del mese di luglio, uno dei mesi meno propizi per la realizzazione di indagini floristiche. Occorre rilevare che la zona non è mai stata interessata da indagini floristiche specifiche e i dati bibliografici riportati nella relazione, pur corretti, sono legati a erborizzazioni saltuarie. In tale contesto doveva essere data grande importanza alle indagini sul campo, che invece sono state eseguite nel periodo meno propizio per caratterizzare floristicamente l'area di intervento. La realizzazione di tali indagini nel mese di luglio ha infatti escluso dai rilievi la maggior parte delle specie annuali e numerose bulbose a fioritura primaverile o autunnale, tra cui potenzialmente numerosi endemismi e specie di notevole interesse fitogeografico.

Nella relazione e nella successiva tabella di "Stima delle superfici (in m2) coinvolte dalla realizzazione delle opere in progetto (viabilità ed opere di rete)" è riportato che saranno compromessi boschi a Quercus suber, in forma pura, in forma mista ad altre specie arboree, all'interno di pascoli arborati e addirittura in un rimboschimento. Occorre sottolineare che le "Foreste di Quercus suber (9330)", sono uno degli habitat elencati nell'Allegato I della DIRETTIVA 92/43/CEE: "Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione". Sempre nella relazione e successiva tabella si riporta della presenza di pascoli umidi "con presenza di Cynodon dactylon e Mentha pulegium"; come spiegato in precedenza, la realizzazione delle indagini floristiche in un periodo non idoneo ha permesso di rilevare all'interno di questi prati la presenza di poche specie, ma solitamente i prati umidi di tali contesti sono ben più ricchi di taxa e spesso caratterizzati dalla presenza di entità di notevole interesse fitogeografico e endemiche. Per tale ragione questi habitat sono spesso elencati nell'Allegato 1 della DIRETTIVA 92/43/CEE (p.es. "Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp. (3120)" e "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea (3130)"). Sarebbe pertanto opportuno caratterizzare meglio questi habitat prima di approvare il progetto.

Si riporta che i cavi saranno passati in zone prive di vegetazione, ma poi si parla di strade di nuova realizzazione, che quindi dovranno necessariamente essere costruite su superfici dotate di vegetazione. Si ribadisce che il materiale bibliografico sulla zona è praticamente inesistente, dato che non è mai stato

eseguito alcuno studio floristico e l'analisi floristica allegata al progetto è stata realizzata nel periodo più inadatto. In conseguenza di ciò la perdita di elementi floristici non è preventivabile sulla base degli studi fatti e andrebbe meglio indagata prima di approvare e avviare il progetto.

Le siepi arbustive non solo saranno interrotte nei passaggi dei cavidotti attraverso le proprietà, ma saranno spesso completamente distrutte nelle opere di adeguamento stradale, a cui è data poca importanza. Si ricorda che le siepi e i muri a secco a esse associati rivestono un importante elemento ecologico nei contesti agropastorali come quello interessato dal progetto, un "rifugio" per diverse specie animali e vegetali che altrimenti non potrebbero vivere in quel determinato territorio. La distruzione delle siepi quindi determina una notevole perdita di biodiversità, che potrebbe non essere recuperata con le successive opere di compensazione. L'Unione Europea con il recente documento "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" si impegna alla tutela della biodiversità in tutti gli Stati membri. Il progetto pertanto cozza con tali strategie.".

VISTO il contributo del Comune di Telti che esprime la contrarietà alla realizzazione dell'impianto in parola.

RITENUTO di far proprie dell'Ente scrivente le note di contrarietà sopraelencate, presentate nei contributi e nelle osservazioni degli altri soggetti coinvolti.

PRESO ATTO della Deliberazione C.C. n. 2 del 16/01/2024 recante "Atto di indirizzo politico in merito all'"Impianto eolico di Telti", dalla potenza di 54 MW con opere di connessione alla RTN, nei comuni di Telti e Calangianus (SS) che ha come proponente l'impresa Enel Green Power Italia S.r.l." per la quale, ritenuto opportuno esprimersi in merito all'impianto in parola in un'ottica di gestione comune e più ampia del territorio gallurese, si dichiara la contrarietà del Comune di Calangianus al progetto che prevede la realizzazione dell'"Impianto eolico di Telti", dalla potenza di 54,00 MW con opere di connessione alla RTN alla Rete Elettrica Nazionale e ubicato nei comuni di Telti (SS) e Calangianus (SS) in quanto le ricadute in termini di benefici per l'Ente e la cittadinanza non appaiono superiori agli effetti infausti legati alla realizzazione dell'impianto.

ANALIZZATI gli elaborati del progetto, della Valutazione di Impatto Ambientale, infine, si evidenzia che la mancanza di una comprovata campagna anemologica condotta in sito con tempi certi, strumentazione e risultati certificati da società abilitate, è da considerarsi elemento sufficiente a rendere improcedibile la proposta progettuale.

Si consideri, inoltre, che ai sensi delle Linee Guida Nazionali, tra i "contenuti minimi dell'istanza per l'Autorizzazione Unica" è richiesto, in particolare, che "per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiori ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento" previsione questa ripresa e statuita come obbligatoria dalla normativa regionale di riferimento (DGR n. 27/16 del 01/06/2011).

In particolare, la stazione anemometrica esistente di "Balascia", utilizzata per lo studio della velocità dei venti non si trova in situ, ma, come indicato negli stessi elaborati di progetto, è situata a circa 21 km a sudovest dell'impianto, ad un'altitudine pari a 792 m s.l.m.

A disposizione per qualsiasi chiarimento anche allo 0796600220/8.

Cordialmente

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Dario A. A. Ara